



CITTA di MAGENTA

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI ED AL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE, REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2021

**INDICE**

TITOLO I.....	3
DISCIPLINA GENERALE	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE	3
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO.....	3
ART. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	4
ART. 6 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 7 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE	4
TITOLO II	5
TARIFFA	5
ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	5
ART. 9 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	5
ART. 10 – TARIFFA DI BASE ANNUALE	5
ART. 11 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA	5
ART. 12 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE - RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	6
TITOLO III.....	7
VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE.....	7
ART.13 – VERSAMENTO	7
ART. 14 – IMPORTI MINIMI.....	7
ART. 15 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	8
ART. 16 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	9
ART. 17 – RIMBORSI.....	9
ART. 18 – SANZIONI	100
ART. 19 – SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	100
ART. 20 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ ATTIVITÀ DI VENDITA	111
TITOLO IV	122
NORME FINALI	122
ART. 21 – NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	122



TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Magenta il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate (*canone unico per i mercati*), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019.
2. Il canone unico per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
3. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone unico per i mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le occupazioni realizzate abusivamente si distinguono in:
 - permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Magenta, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione, di cui all'art. 2.
2. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in assenza, alla superficie effettivamente occupata.



Art. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati, per un periodo di 12 (dodici) anni o secondo i disposti delle norme Regionali e regolamentari in materia, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi altra area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Art. 6 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico relativi a mercati, fiere, posteggi isolati e commercio itinerante, si rinvia al Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche - mercati e fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 7 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Si rinvia al Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche - mercati e fiere per la disciplina dei mercati e relativi posteggi, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fiere ed altre aree pubbliche per il commercio.
 2. Si precisa che lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando:
 3. non si utilizzi alcuna attrezzatura e/o struttura diversa dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - a) la sosta non superi la durata di un'ora nello stesso luogo, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 500 (cinquecento) metri lineari;
 - b) la sosta venga effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- Le limitazioni al commercio itinerante sono disciplinate dal Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche - mercati e fiere, e dal Regolamento di Polizia Urbana.



TITOLO II

TARIFFA

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura del canone unico per i mercati è determinata dal soggetto attivo in base:
 - alla durata;
 - alla superficie dell'occupazione così come individuata dal provvedimento di concessione;
 - alla tipologia;
 - alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Per l'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, tenendo in considerazione la loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, dall'intensità abitativa, dal flusso turistico, dalle iniziative commerciali e dalla densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 10 – TARIFFA DI BASE ANNUALE

1. La tariffa di base annuale è di € 40,00.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria ed anche le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale da adottare entro i termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA

1. La tariffa di base giornaliera, che si applica nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di € 0,70.



2. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata così come individuata nel provvedimento di concessione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 12 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Per l'occupazione nei mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, la Giunta Comunale può applicare una riduzione del canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio, secondo l'articolo 1, comma 843, della L. 160/2019.



TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE

Art. 13 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato utilizzando le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
5. Per le occupazioni su aree di mercato poste in essere da titolari di posto fisso, il canone deve essere versato in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno. È ammessa la possibilità' del versamento in due rate scadenti il 28.2 e 31.7 qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 260,00.
6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. In caso della variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico l'uso del posteggio in concessione è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. L'affitto del posteggio ottenuto in concessione **non è ammesso**. È ammessa solo la cessione o l'affitto dell'azienda e la voltura dei titoli autorizzativi; la variazione è comunque subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 14 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00 (dodici).



Art. 15 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il canone unico per i mercati è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Il responsabile del servizio contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00 (dodici).



Art. 16 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00 (*importo di legge riducibile*).
 - c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da Euro 100,00 a Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da Euro 500,01 a Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre Euro 20.000 Euro: da trentasette a settantadue rate mensili;
 - d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 (settantadue) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi
 - f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c)
 - g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di 2 (due) punti percentuali.

Art. 17 – RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente



- accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebitato.
 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
 4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
 5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
 6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 18 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni abusive permanenti e temporanee si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
5. Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità e delle spese di rimozione e ripristino. Ad ognuno dei coobbligati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere.

Art. 19 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri



stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 20 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 114/1998, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La sospensione dell'attività può avere ad oggetto il mercato, sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
3. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione, nei termini e con le modalità dell'art. 34 e seguenti del Regolamento per il commercio su aree pubbliche



TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 21 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.